



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, BUBBICO, Rita GHEDINI, PIGNEDOLI, AMATI, CASSON, CHITI, FILIPPI, GRANAIOLA, LATORRE, LUMIA, MARCUCCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, PEGORER, PINOTTI, RANUCCI, SANGALLI, TOMASELLI, TONINI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Piano nazionale per l’autonomia e la libertà delle nuove generazioni.
Delega al Governo per l’unificazione delle aliquote contributive e
l’incremento della copertura previdenziale a favore dei giovani lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - La condizione giovanile è il principale indicatore del potenziale di sviluppo di un Paese.

Una società strutturalmente incapace di orientare le sue risorse all'investimento nel futuro, che al contrario conserva e difende un sistema economico e sociale chiuso, fondato sulla rendita e sulla protezione degli «inclusi», è una società condannata al declino.

Sotto questo profilo, l'Italia è diventata il Paese ad economia industriale avanzata a più alto tasso di iniquità generazionale, con un indice di svantaggio giovanile addirittura crescente negli ultimi anni. A dimostrarlo sono tutti gli indicatori socio-economici: da quelli relativi alla qualità e accessibilità del sistema di istruzione e formazione, agli indici di apertura del mercato del lavoro e delle professioni; dal livello delle retribuzioni di primo ingresso, al grado di copertura pensionistica attesa fino alle condizioni di accesso alla casa e al risparmio.

Su ciascuno di questi fattori, la crisi economica in corso - la più grave degli ultimi venticinque anni - ha inciso pesantemente, ma con intensità selettiva, approfondendo il solco generazionale e rendendo manifeste le singole criticità.

Tra queste vi è, in primo luogo, la struttura del mercato del lavoro: un'anomalia che non trova riscontro - per ampiezza e cronicità del fenomeno - in altre economie industriali mature.

La proliferazione nel nostro ordinamento delle fattispecie legali di prestazione lavorativa (l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) ne censiva addirittura 48 dopo l'approvazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30), unita ai profondi mutamenti imposti al si-

stema produttivo dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di internazionalizzazione, lungi dal favorire - secondo le intenzioni dei riformatori - il dinamismo e l'efficienza del mercato del lavoro, ne ha approfondito la frammentazione e l'iniquità.

Alla progressiva erosione dell'ambito del lavoro stabile tradizionale, che ormai raggiunge solo una quota residuale dei nuovi occupati, ha corrisposto la creazione di un mercato del lavoro parallelo, strutturalmente precarizzato e sottratto al sistema legale di protezione, nel quale oggi rischiano di rimanere confinate intere generazioni di lavoratori, in prevalenza giovani e donne.

A rendere insostenibile il costo - sul piano economico e sociale - di questa condizione di *apartheid* è in primo luogo la sua drammatica iniquità generazionale: in assenza di adeguati interventi di riforma, a rimanere definitivamente «catturati» nella trappola della precarietà sarebbero soprattutto i lavoratori più giovani, quelli entrati nel mercato del lavoro negli ultimi dieci-quinici anni.

Una quantità crescente di lavoratori sta infatti invecchiando all'interno di schemi contrattuali che, se nelle intenzioni dei loro proponenti dovevano funzionare come strumenti inclusivi, di incentivazione e accompagnamento verso il lavoro stabile e regolare, si sono trasformati - anche a causa di concorrenti fattori di crisi del sistema produttivo nazionale - in recinti e barriere invalicabili, percepiti e sofferti dalle persone come un'esclusione dalla «cittadella fortificata» in cui i diritti e le tutele dei lavoratori hanno piena cittadinanza.

A connotare per altro verso questa platea di lavoratori a «cittadinanza dimezzata»,

configurando un'ulteriore discriminazione di fatto, è la prevalenza di donne: giovani e meno giovani, rimaste confinate nella precarietà fin dall'inizio delle loro carriere o consegnate ad essa dalla difficoltà di rientro nel mercato del lavoro dopo la maternità. Per queste donne si ripropongono oggi, ad altro titolo, le stesse condizioni e prospettive esistenti contro le quali si erano mobilitate nei decenni scorsi le loro madri e nonne, con la differenza che le barriere formali di allora si sono trasformate in condizionamenti informali e sfuggenti, spesso più difficili da contrastare e perfino da riconoscere.

Non è un caso, in definitiva, che il prezzo più alto della crisi economica sia stato pagato dai lavoratori giovani, in particolare da quelli con contratti di lavoro temporanei e atipici.

Oltre il 60 per cento dei posti di lavoro persi negli ultimi due anni è riconducibile a lavoratori dipendenti a termine e collaboratori a progetto. Nella fascia di età 18-29 anni, in particolare, la perdita di occupati ha raggiunto nel solo 2009 le 300.000 unità, corrispondenti addirittura al 79 per cento della flessione complessiva.

Il risultato di questo processo è un balzo del tasso di disoccupazione giovanile al livello *record* del 29 per cento a fine 2010: più del triplo del tasso di disoccupazione generale nazionale, pari all'8,6 per cento, e ben al di sopra del tasso medio di disoccupazione giovanile nei Paesi dell'Eurozona, pari al 20 per cento circa (dati destagionalizzati dicembre 2010 - ISTAT).

Né sorprende, in questo contesto, che il percorso verso l'autonomia finanziaria e l'emancipazione dalle famiglie di origine si sia ormai allungato fino alle soglie dei quarant'anni.

Secondo l'ultimo Rapporto ISTAT, i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che vivono in famiglia hanno ormai raggiunto circa il 30 per cento del totale. Ma soprattutto, dal 1983 ad oggi, sono triplicati i giovani fra i 30 e i 34 anni che per necessità

economica vivono con i genitori, a testimonianza di una perdita di autonomia e di fiducia senza precedenti nelle altre generazioni.

È dunque la famiglia - oggi più che mai - il principale (e spesso l'unico) «ammortizzatore sociale» per un'intera generazione di giovani lavoratori, che può ancora contare sul cuscinetto di risorse assicurato dal risparmio familiare e dalle vecchie pensioni dei padri liquidate secondo il metodo retributivo. Un cuscinetto di sicurezza destinato tuttavia a consumarsi molto rapidamente, come fa supporre l'ultimo rapporto ISTAT sulla condizione delle famiglie («Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia - ISTAT, dicembre 2010»).

Gli indicatori di disagio economico segnalano infatti una crescente sofferenza delle famiglie con figli anche nel far fronte alle spese ordinarie (il 53 per cento delle famiglie con almeno un figlio denuncia difficoltà nel sostenere il carico della casa) e, specularmente, una drammatica contrazione dei margini per il risparmio familiare e l'accumulazione a favore dei figli.

Inoltre la mutata struttura del mercato del lavoro sta facendo venir meno anche un altro tradizionale veicolo di trasferimento familiare di risorse tra le generazioni. L'indennità di buonuscita o trattamento di fine rapporto, che un tempo si percepiva solo in coincidenza della pensione e che veniva tipicamente impiegato nell'acquisto della casa per i figli, si sta oggi trasformando, di fatto, in un ammortizzatore a copertura delle cadute di reddito conseguenti alla perdita del lavoro. L'elevata successione di rapporti di lavoro nell'arco della vita professionale, spesso intervallata da periodi di inattività, sta infatti mutando la natura economica e la funzione sociale di tale istituto, sottraendo ulteriori risorse al circuito del trasferimento intergenerazionale.

È per questo che un intervento sui redditi familiari deve ritenersi essenziale anche per riequilibrare il flusso delle risorse a favore delle giovani generazioni; in particolare,

per compensare la perdita di quei «cuscinetti» di sicurezza che, se fino ad oggi hanno attutito l'impatto sociale della crisi occupazionale, hanno comportato il prezzo elevatissimo della perdita di libertà e autonomia dei giovani italiani. Un prezzo che nemmeno l'inversione del ciclo economico e la ripresa internazionale della crescita e dell'occupazione possono bastare a compensare, in assenza di profonde riforme strutturali.

A farlo temere è anche la condizione del sistema di istruzione, che pure costituisce la prima e più importante infrastruttura immateriale per la crescita e lo sviluppo secondo la Strategia di Lisbona per la competitività.

Se uno dei traguardi fissati dall'Unione europea per il 2010 prevedeva l'abbassamento fino al 15,5 per cento della percentuale massima di quindicenni con scarsa capacità di lettura, a partire da una media europea del 19,4 per cento nel 2000, nel periodo considerato l'Italia ha addirittura invertito la tendenza.

Nel 2000 gli studenti italiani presentavano capacità di comprensione di un testo scritto superiori alla media comunitaria. Secondo il test internazionale OCSE-PISA (*Program for International Student Assessment*), la percentuale di quelli con scarsa capacità di lettura si fermava infatti al 18,9 per cento, mezzo punto al di sotto della media europea. Nel 2003, questa percentuale era già salita al 24 per cento, per raggiungere nel 2006 il 26,4 per cento e crescere verosimilmente ancora fino ai nostri giorni (mentre si scrive i dati sulla rilevazione 2009 non sono ancora definitivi). Ad oggi circa un terzo dei quindicenni italiani non sa procurarsi informazioni da un testo scritto, capirne la logica interna e metterlo in relazione con le conoscenze che già possiede.

Ma il dato più allarmante riguarda la percentuale dei giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti *Neet* (*Not in education, employment or training*).

Secondo l'Istat, l'Italia detiene sotto questo profilo il primato europeo. I giovani di età compresa tra 15 e 29 anni che si trovano al di fuori non solo del mercato del lavoro, ma anche di qualsiasi percorso di istruzione o formazione professionale, sono ormai oltre 2 milioni: il 21,2 per cento di questa fascia di età, con una tendenza in crescita! Tra il primo trimestre del 2008 e lo stesso periodo del 2009 la probabilità di rimanere nella condizione di *Neet* è stata del 73,3 per cento, a fronte del 68,6 per cento dell'anno precedente.

Per un giovane italiano su cinque, dunque, il rischio di esclusione sociale e di povertà futura è elevatissimo ed imporrà alla collettività, già privata dell'apporto di una quota significativa delle sue energie più fresche, di caricarsi ingenti oneri assistenziali aggiuntivi.

Infine, se la mancanza di autonomia finanziaria è oggi per i giovani il principale fattore di condizionamento nel perseguimento dei loro obiettivi esistenziali, formativi e professionali, il futuro non sembra riservare loro prospettive migliori, fino all'età della pensione.

Secondo le proiezioni più recenti della Ragioneria generale dello Stato, nei prossimi 50 anni le pensioni pubbliche sono destinate a ridursi drasticamente. Se per un lavoratore di 63 anni con 35 anni di contributi la pensione è oggi pari al 70 per cento circa della sua ultima retribuzione, per lo stesso lavoratore domani non potrà superare il 50 per cento, con una caduta di almeno 20 punti del cosiddetto tasso di sostituzione (che diventano 35 per un lavoratore autonomo).

La prospettiva è ancora più fosca per coloro che avranno accumulato discontinuità e «buchi» contributivi, come i tanti giovani oggi occupati in lavori precari, saltuari o irregolari, per i quali in assenza di un robusto intervento pubblico sulle pensioni minime, si prospettano assegni pensionistici al di sotto della soglia di povertà.

In definitiva, le spinte impresse dalla trasformazione del sistema produttivo su scala globale e, da ultimo, dalla crisi economica congiunturale, hanno solo accentuato le patologie che affliggono strutturalmente il nostro Paese, rendendo indifferibile la realizzazione di riforme orientate ad abbattere rendite e barriere che ostacolano l'accesso dei giovani alle risorse collettive, restituendo loro dignità e speranza.

Per contrastare efficacemente la precarietà e l'avanzata delle nuove povertà occorrerebbe costruire il consenso attorno a un nuovo modello di sviluppo e di relazioni sociali fondato sulla solidarietà e la mutua responsabilizzazione: intergenerazionale, tra aree del Paese, tra ceti produttivi, ecc.

Esso a sua volta presuppone, per un verso, l'eliminazione delle ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso e nello sviluppo delle carriere, quale condizione per liberare quel vasto giacimento di competenze e capitale umano ancora largamente sottoutilizzato che caratterizza il nostro sistema produttivo. Per altro verso, impone una complessiva ricalibratura delle politiche fiscali e di spesa, orientata a rimuovere gli ostacoli che si frappongono, nell'immediato, alla piena emancipazione economica dei giovani dalle loro famiglie di origine (dall'accesso alla casa, al sostegno al credito, al micro-credito) e, in prospettiva, alla possibilità per gli stessi giovani di accedere domani a una pensione dignitosa, attraverso una riforma del sistema previdenziale che garantisca finalmente una copertura certa, economicamente adeguata e su base universalistica.

In questo senso, il presente disegno di legge propone un insieme di misure riconducibili ad un patto intergenerazionale basato su un travaso di risorse dalle vecchie alle nuove generazioni, secondo un investimento distribuito su tutto l'arco della vita: dalla nascita alla vecchiaia.

Da qui la scelta di racchiudere gli interventi proposti entro la cornice di un «Piano nazionale per l'autonomia e la libertà delle

nuove generazioni» che, a partire dalla titolarità fin dalla nascita di una «Dote personale di cittadinanza» - che concorra a livellare le condizioni economiche di partenza di ciascun giovane - fino al compimento della maggiore età, arrivi, da ultimo, a garantire la certezza di una copertura pensionistica sufficiente.

* * *

Nel merito, il disegno di legge si presenta articolato in sette capi, con l'aggiunta di un ottavo riservato alle disposizioni finali e di copertura.

Il capo I è dedicato alla promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani.

Esso si compone di due misure tra loro indipendenti, ma a diverso titolo concorrenti alla medesima finalità: l'ingresso dei giovani nella vita attiva e la loro emancipazione dalle famiglie di origine.

La prima è l'istituzione della «Dote personale di cittadinanza» (articolo 2), quale strumento di risparmio agevolato e di sostegno - su base universalistica - al reddito delle famiglie con figli.

Si tratta di un meccanismo che prevede, per ciascun nuovo nato, l'apertura presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di un conto individuale - la «Dote personale di cittadinanza», di seguito denominata «Dote», - nell'ambito di un'apposita gestione istituita *ex novo*. Su tale conto verrebbe appostato annualmente, fino alla maggiore età del titolare, un certo ammontare di contributo pubblico - pari al massimo a 1.500 euro all'anno per gli appartenenti ai nuclei familiari più poveri e di importo decrescente per le famiglie più ricche - nonché, su base volontaria, una quota di risparmio familiare, entro il medesimo limite di 1.500 euro all'anno.

Il vantaggio per le famiglie che decidessero di farvi affluire il risparmio privato ed eventualmente altre provvidenze pubbliche, anche non statali (borse di studio, contributi regionali e così via), è costituito da un tasso

agevolato di rivalutazione, assimilato a quello dei titoli di debito pubblico a medio-lungo termine, nonché dall'esclusione di tali somme dalla base imponibile ai fini IRPEF.

Con questo meccanismo, tanto i giovani delle famiglie più povere - che avrebbero titolo alla contribuzione pubblica massima - quanto quelli delle famiglie più ricche - che alimenterebbero la Dote con il solo risparmio privato entro il tetto indicato - potrebbero ritrovarsi a 18 anni la medesima quantità di risorse (circa 27.000 euro, cui deve aggiungersi la prevista rivalutazione) per avviare un'attività lavorativa o finanziarsi gli studi, cioè una vera e propria «dote» nella loro personale disponibilità, vincolata all'investimento nella propria crescita professionale. Per di più tale meccanismo, se effettivamente attrattivo per il risparmio privato, potrebbe garantire un flusso significativo di risorse di cassa, utile a finanziare o cofinanziare altri investimenti pubblici e perciò ad innescare un circuito virtuoso di impiego.

Quanto ai requisiti reddituali per l'accesso alla Dote, è preso a riferimento il valore dell'indice ISEE (l'indicatore di situazione economica equivalente di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni) del nucleo familiare di appartenenza del titolare.

Come è noto, tale indicatore esprime la condizione economica delle famiglie attraverso l'applicazione, alla somma dei redditi imponibili prodotti da ciascun familiare, di una scala di equivalenza calibrata sul numero dei componenti del nucleo. Il vantaggio di questo strumento è costituito dalla sua flessibilità rispetto alle finalità di utilizzo. La scala di equivalenza può infatti essere a sua volta tarata per tener conto di peculiari situazioni di svantaggio, quali la presenza di figli minori o familiari disabili, la monogenitorialità, e così via.

Nello specifico si prevede che, in aggiunta a quelle già previste dalla disciplina

vigente dell'ISEE, ai fini del solo computo della «Dote» possano essere considerate peculiari e aggiuntive condizioni di svantaggio per il titolare, in relazione - per esempio - al livello di scolarizzazione dei genitori e dei fratelli e all'eventuale discontinuità o precarietà dei redditi concorrenti al reddito familiare.

Inoltre, lo stesso accesso del titolare della «Dote» al capitale maturato alla maggiore età è vincolato per un verso a condotte pregresse - prima fra tutte, l'assolvimento dell'obbligo scolastico - e per altro verso a precise finalità di utilizzo: l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o *non profit*, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale; il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, di alta formazione artistica e musicale, di specializzazione post-laurea e *master*, in Italia e all'estero; il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

Quanto al livello sociale di copertura atteso per tale istituto, si è assunto a riferimento l'ultimo rapporto ISTAT sulla condizione delle famiglie («Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia - ISTAT, dicembre 2010»). Da esso risulta che il valore mediano del reddito familiare netto delle famiglie con almeno un figlio minore (esclusi i fitti imputati) è pari a 30.600 euro, a sua volta corrispondente - nel caso di una famiglia di tre persone, con due redditi da lavoro - ad un indice ISEE pari a circa 20.000 (in caso di più figli, a parità di redditi, l'indice risulterebbe inferiore). Supponendo che i nuovi nati (pari annualmente a circa 560.000 unità) si distribuiscano omogeneamente tra le classi di reddito familiare, la metà di essi (280.000) si può supporre nata in famiglie con un indice ISEE non superiore a 20.000.

Si è dunque assunto a riferimento tale valore dell'indice ISEE per garantire che la metà dei nuovi nati abbia una «Dote» annua di importo non inferiore a 1.000 euro e che non meno del 30 per cento più povero delle famiglie in cui nasca un figlio si veda riconoscere per esso la Dote annua massima, pari a 1.500 euro.

Per come delineato nel presente disegno di legge, l'istituto della Dote è destinato ad avere un'onerosità a regime pari ad almeno mezzo punto di prodotto interno lordo (PIL) (7-8 miliardi di euro): un impegno finanziario che evidentemente necessita di un significativo investimento di risorse erariali. Fermi restando i principi generali di funzionamento - in particolare l'impianto universalistico e sussidiario dell'istituto - il legislatore potrebbe evidentemente manovrare le soglie di reddito e l'entità massima della Dote in modo da tenere conto delle condizioni *pro tempore* della finanza pubblica. Resta comunque opportuno garantire un canale «automatico» di finanziamento che possa quantomeno concorrere alla copertura integrale dell'onere. La presente proposta individua tale canale nel recupero annuale di risorse dalla lotta all'evasione fiscale.

Valutate dall'Agenzia per le entrate in 25 miliardi di euro per il solo anno 2010, le maggiori entrate tributarie ascrivibili al contrasto all'evasione e all'elusione fiscali costituiscono un giacimento di risorse ancora dotato di un elevato potenziale di sfruttamento.

Il presente disegno di legge propone di utilizzare integralmente queste risorse per l'investimento nelle politiche di promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani, suggerendo - in particolare - di canalizzarle sulle due misure portanti del «Piano nazionale per l'autonomia e la libertà delle nuove generazioni»: la «Dote personale di cittadinanza» e gli incentivi all'assunzione di giovani alla prima occupazione, secondo le norme di cui al capo V (*v. infra*).

L'altra misura di promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani è costituita dal-

l'istituzione di un «fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani».

Appostato presso la Cassa depositi e prestiti, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione annua iniziale di 300 milioni di euro, tale fondo rotativo è finalizzato a sostenere l'accesso al credito e al micro-credito dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie.

Sono ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni destinati alle medesime finalità (formazione oppure avvio di attività professionale o imprenditoriale) alle quali è vincolato l'accesso alla Dote alla maggiore età del titolare. I due strumenti sono tra loro indipendenti e possono essere utilizzati cumulativamente, per di più con beneficio rafforzato. Infatti, nel caso in cui il giovane intenda investire, in tutto o in parte, il capitale maturato nella Dote nel medesimo progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento al sistema creditizio, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento per la quota corrispondente all'importo del capitale già investito della Dote, a fronte dell'80 per cento della garanzia riconosciuta in via generale.

Tra i finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo sono inoltre previsti quelli erogati ai lavoratori a progetto, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, per esigenze di sostegno al reddito connesse all'intermittenza o alla discontinuità dell'attività lavorativa.

L'altro aspetto innovativo dello strumento proposto è costituito dall'applicazione della prestazione di garanzia, a valere sul fondo, anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e confrontabili a quelli dei titoli di debito pubblico, finalizzati alla raccolta di risorse da destinare a loro volta al

finanziamento di progetti d'investimento presentati da giovani, così da attivare - anche per questa via - un flusso virtuoso di risorse circolante tra le famiglie e il sistema produttivo e tra la generazione dei padri e quella dei figli.

Il capo II del disegno di legge è dedicato ad un altro dei temi sui quali oggi si misura la difficoltà per i giovani di emanciparsi dalle famiglie di origine: l'accesso alla casa.

La prima delle misure proposte è in diretta continuità con le politiche avviate dal governo Prodi nella XV legislatura, che per la prima volta hanno introdotto nell'ordinamento un regime di agevolazioni fiscali *ad hoc* per i giovani locatari.

L'ultima legge finanziaria del Governo Prodi (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha infatti estesamente modificato la disciplina fiscale vigente in materia di canoni di locazione, prevedendo - tra l'altro - che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione regolarmente registrato per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetti per i primi tre anni una detrazione pari a euro 495,80, se il loro reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

Tale misura, che pure ha avuto il rilevante merito di riconoscere uno *status* fiscale differenziato ai giovani che accedono al mercato degli affitti, non ha potuto raggiungere una platea sufficientemente ampia di giovani lavoratori, anche a causa dell'entità della detrazione e del limite di reddito per accedervi. Si propone dunque di ricalibrare ed ampliare tale agevolazione, stabilendo in 600 euro la detrazione ammessa per i primi cinque anni di locazione e portando a 25.000 euro il limite di reddito per poter godere del beneficio.

Anche questo rafforzamento del regime d'incentivi rischia tuttavia di non essere sufficiente ad incrementare significativamente l'accessibilità dei giovani alla casa.

Se i proprietari non sono adeguatamente incentivati a mettere sul mercato degli affitti

le abitazioni libere, e in particolare a privilegiare la locazione ai giovani, nessuna misura di sostegno al pagamento dei canoni di affitto può in sé bastare.

È per questo che si propone l'introduzione della cosiddetta «cedolare secca» per i redditi da locazione ai giovani. Si stabilisce, in particolare, che il canone relativo ai contratti di locazione stipulati da giovani di età compresa fra i 19 e i 35 anni, con redditi annui fino a 25.000 euro, per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, possa essere assoggettato, su decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in ragione di un'aliquota rispettivamente del 20 e del 18 per cento, a seconda che si tratti di canoni liberi e concordati.

In tal modo, l'introduzione di una tassazione forfetaria dei redditi da locazione, evidentemente associata ad una riduzione del grado di progressività del sistema impositivo, può trovare un'adeguata giustificazione sociale nelle specifiche finalità di promozione delle giovani generazioni, senza detrimento per l'effettività del principio costituzionale di cui all'articolo 53, secondo comma, della Costituzione.

Infine, uno strumento *ad hoc* è destinato a sostenere i giovani nell'acquisto della prima casa.

Si propone, in particolare, la costituzione di un Fondo destinato alla prestazione di garanzie sui contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa, se stipulati da giovani fino a 35 anni di età, con redditi entro i 25.000 euro annui, secondo i contenuti di un'apposita convenzione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'altro asse strategico del «Piano nazionale per l'autonomia e la libertà delle nuove generazioni» è costituito dalle misure in ma-

teria di diritto allo studio, di cui al capo III del disegno di legge.

A questo proposito si propone, innanzitutto, l'abrogazione della norma della cosiddetta «legge Gelmini» (legge 30 dicembre 2010, n. 240) che ha istituito e disciplinato, senza peraltro allocarvi risorse, il «Fondo per il merito»: uno strumento che, negando il rapporto tra il merito e le condizioni economiche di partenza, appare manifestamente lesivo del principio sancito dall'articolo 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, secondo cui i «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».

Si propone dunque di recuperare pienamente lo spirito della norma costituzionale, prevedendo l'assegnazione annuale, con bando nazionale, di un cospicuo numero di borse di studio per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Le borse di studio sono riservate a studenti meritevoli, con priorità per gli appartenenti alle famiglie meno abbienti, che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

Il numero e il contenuto economico di tali borse è rimesso ad uno strumento programmatico centrale istituito *ad hoc*: il «Programma nazionale per il diritto allo studio universitario», da adottare su base triennale con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentiti le Commissioni parlamentari competenti, il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario.

Nell'ambito di tale Programma sono individuati, innanzitutto, gli obiettivi nazionali minimi di erogazione di borse di studio universitarie - a valere sui fondi statali e regionali - articolati per aree disciplinari sulla

base delle esigenze di sviluppo delle linee di ricerca pubblica nei settori a più elevato potenziale per la crescita del prodotto e lo sviluppo sociale ed economico del Paese, nonché in relazione ai fabbisogni del sistema produttivo nazionale. Per il triennio 2011-2013, il numero di borse di studio da erogare annualmente su scala nazionale, a valere sui fondi statali e regionali, è fissato in 150.000 unità.

Il Programma stabilisce, inoltre, la quota dei fondi che le regioni devono devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nonché gli obiettivi di estensione e potenziamento dei servizi offerti agli studenti, a partire dalle residenze universitarie, come risultanti da analisi mirate circa la condizione studentesca e i costi di mantenimento agli studi, svolte anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Con lo stesso strumento programmatico sono individuati anche gli obiettivi di sviluppo degli scambi internazionali e della mobilità tra atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali italiane ed estere, finalizzati al completamento e all'arricchimento della formazione culturale e scientifica, e gli ambiti di sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione dei servizi di orientamento al lavoro ed alla formazione professionale, sulla base di appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati, le organizzazioni sociali, le imprese ed i professionisti.

Nel capo IV del disegno di legge sono concentrate le disposizioni in materia di lavoro autonomo e professioni.

A sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo promosse da giovani fino a 35 anni di età, che non siano già titolari o soci di altre società, si prevede il riconoscimento di un'esenzione fiscale totale, ai fini IRPEF e IRAP, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività. Tale misura è associata ad interventi

di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato per l'avvio e il consolidamento delle medesime attività, che dovranno essere attuati, ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, sulla base di appositi piani provinciali da predisporre secondo criteri nazionali, d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

Alle attività imprenditoriali già in corso è invece dedicata la disposizione che innalza fino al 100 per cento la garanzia al credito concessa ai giovani imprenditori a valere sul fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, il beneficio è riconosciuto: alle imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a 35 anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società; alle società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a 35 anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società; alle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a 35 anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno due terzi da giovani fino a 35 anni di età.

Le ulteriori norme del capo IV sono dedicate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali.

L'obiettivo è quello di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire in generale l'accesso e la partecipazione delle nuove generazioni, attraverso - in particolare - l'individuazione degli ambiti d'intervento e dei principi e delle finalità generali cui devono conformarsi il legislatore statale e gli ordini professionali.

Si riconosce, in primo luogo, che l'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale per una migliore tutela della domanda di utenza.

Alla legge statale è demandata l'individuazione, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, dei casi in cui l'esercizio dell'attività professionale sia subordinato all'iscrizione ad appositi ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi - preferibilmente su base concertata e volontaria - una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente. Quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, sono attribuite alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

Allo stesso modo, si prevede come obbligatorio l'esame di Stato per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità che assicurino l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale.

Quanto al tirocinio professionale, esso è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e la sua durata normale è fissata al massimo in dodici mesi. È ammessa una differenziazione della durata del tirocinio, entro e non oltre il limite massimo di ventiquattro mesi, solo laddove si imponga per uniformare i tempi di accesso alla professione nel caso di tirocinanti provenienti da percorsi formativi di durata differenziata. Si prevede, infine, che durante il periodo di ti-

rocinio venga riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

La legge statale stabilisce le forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, che possono essere svolte mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni, nonché la possibilità di effettuare una parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio.

Alla legge è altresì rimessa la disciplina del raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

Per altro verso, agli statuti degli ordini professionali sono demandati: la disciplina di tutti i meccanismi elettorali; i criteri per l'adozione di codici deontologici; l'individuazione dei compiti essenziali di aggiornamento e qualificazione tecnico-professionale dei rispettivi iscritti; i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale.

In tutti i casi, la finalità generale è quella di riconoscere ai cittadini il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, di assicurare la credibilità della professione e - non da ultimo - di garantire la concorrenza sul mercato delle professioni attraverso il sostegno all'accesso delle nuove generazioni.

Infine, a completamento dell'intervento materia di professioni, si riconosce in via generale la libertà di costituire associazioni tra professionisti che svolgono attività pro-

fessionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi.

Le associazioni professionali in tal modo costituite possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e, in quest'ultimo caso, possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e che abbiano un limite temporale di validità.

Al sostegno dell'occupazione giovanile e al contrasto della precarietà sono dedicate le misure del capo V.

Oltre al citato vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione al finanziamento delle misure fiscali a sostegno dell'occupazione giovanile, in questo capo sono concentrate poche e mirate disposizioni di contrasto alla povertà e alla precarietà dei «nuovi lavori». Per una compiuta rappresentazione delle politiche del Partito democratico in materia di riforma del mercato del lavoro e del sistema degli ammortizzatori sociali, si rinvia alle numerose proposte di legge già presentate in Parlamento.

In questo contesto, in continuità e a completamento del disegno riformatore delineato da quelle proposte di legge - in particolare in materia di riqualificazione ed estensione a tutte le forme di prestazione lavorativa della rete di tutele legali - si introducono specifiche forme di tutela per quelle forme di lavoro che oggi costituiscono in larghissima misura il principale se non l'unico canale di accesso dei giovani all'occupazione: i lavori parasubordinati o economicamente dipendenti. Questa seconda denominazione, preferita in questa sede a quella di lavoro parasubordinato, richiama una *ratio* di interventi parzialmente diversa da quella tipica del lavoro subordinato, in quanto riconosce diretta rilevanza al dato della debolezza economica del lavoratore a prescindere dall'as-

soggettamento personale caratteristico del lavoro subordinato.

In particolare le misure proposte prevedono che venga riconosciuto il diritto del lavoratore a un compenso proporzionato alla qualità e quantità del suo lavoro, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi eventualmente applicabili ovvero, in mancanza, determinato con riferimento al compenso stabilito per attività paragonabili di lavoro dipendente, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento.

Analogamente, è riconosciuto il diritto alla sospensione delle prestazioni in casi di malattia, infortuni, maternità, paternità, congedi di cura, attività formative certificate, percependo indennità nella misura prevista dalla legge o dai contratti collettivi.

L'ultimo fronte di attacco è individuato nel sistema pensionistico.

Per correggere le distorsioni dell'attuale sistema previdenziale e garantire alle generazioni future prestazioni pensionistiche più adeguate, si propone di superare uno dei limiti della riforma del 1995 consistente nella mancanza di un istituto rivolto alla solidarietà intergenerazionale, che, nel modello retributivo, era assicurata dall'integrazione al minimo. È questo, assieme alla riduzione e uniformazione delle aliquote contributive gravanti su tutte le forme di lavoro - dipendente, parasubordinato e autonomo - l'obiettivo qualificante delle disposizioni del capo VI.

La disciplina di delega è orientata in primo luogo a ridurre gli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro dipendente e ad uniformarli - secondo l'applicazione di un'aliquota intermedia - a quelli gravanti su tutte le altre forme di prestazione. L'obiettivo è quello di incentivare il lavoro dipendente regolare, scoraggiando il ricorso improprio o illegittimo a forme di «parasubordinazione» finalizzato esclusivamente al risparmio di spesa. Per altro verso, la riforma punta ad assicurare alle giovani generazioni, che si vedranno calcolata la pen-

sione interamente secondo il sistema contributivo, l'adeguatezza e la dignità dei trattamenti pensionistici futuri, che l'attuale discontinuità e irregolarità delle carriere lavorative non può garantire a regole invariate. Una simile riconfigurazione del sistema previdenziale deve ritenersi coerente con le indicazioni della Costituzione che - attraverso l'articolo 38, commi primo e secondo - prefigura un assetto misto costituito su due livelli previdenziali, finalizzato rispettivamente a garantire ai cittadini bisognosi i mezzi necessari al mantenimento e ai lavoratori prestazioni adeguate alle loro esigenze di vita.

Nel dettaglio, la disciplina di delega prevede, per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi e collaboratori in via esclusiva, alla prima occupazione, che - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - si iscrivano per la prima volta ad una delle gestioni di previdenza obbligatoria:

a) l'applicazione di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al 28 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del prestatore (prevedendo criteri di gradualità per le categorie del lavoro autonomo che attualmente hanno aliquote inferiori), con la possibilità per il lavoratore di destinare alla previdenza complementare una quota fino a due punti percentuali della contribuzione obbligatoria;

b) il ripristino del pensionamento flessibile, unificato per vecchiaia e anzianità, per tipologia di lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato, e per genere, secondo principi e criteri che tengano conto, ai fini del requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione, dei limiti di età vigenti a regime nel sistema retributivo;

c) l'introduzione di meccanismi di integrazione delle pensioni future calcolate interamente secondo il sistema contributivo che

prevedano il riconoscimento di una quota di pensione a carico della fiscalità, determinata in relazione alla contribuzione versata;

d) la previsione in particolare, allo scopo di sostenere le pensioni degli attuali lavoratori parasubordinati in via esclusiva, iscritti alla gestione separata INPS entro il 31 dicembre 2013, per essi, di un regime speciale di computo della pensione, articolato secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili al montante contributivo ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;

e) infine, la predisposizione di un «Piano nazionale per il prolungamento della vita attiva», orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori maturi, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e affiancamento svolte a favore dei lavoratori ai neo-assunti.

Da ultimo, il programma di riforme delineato dal presente «Piano nazionale per l'autonomia e la libertà delle nuove generazioni» è completato da un insieme di misure che, se pure di natura strettamente ordinamentale, devono ritenersi essenziali per introdurre stabilmente il necessario cambiamento di «paradigma» nella decisione legislativa. Si tratta delle misure in materia di valutazione e programmazione della decisione legislativa di cui al capo VII.

La prima introduce la cosiddetta «Analisi di impatto generazionale» (AIG). Il Governo, in sede di esercizio dell'iniziativa legislativa ovvero di esercizio della funzione legislativa delegata, è tenuto a sottoporre preventivamente gli schemi di disegno di legge e di decreto legislativo ad un'apposita analisi orientata a valutare la sostenibilità e

l'equità intergenerazionale delle singole disposizioni normative, e in particolare:

a) gli eventuali oneri materiali e immateriali trasferiti alle generazioni future, anche attraverso la valutazione degli effetti economico-finanziari di medio e lungo periodo delle singole misure e della loro possibile incidenza sul grado e lo stato di conservazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche nazionali;

b) l'impatto attuale e potenziale sull'occupabilità e sull'occupazione giovanile, con riguardo anche alle condizioni di accesso alle professioni e alle attività di lavoro autonomo e d'impresa;

c) gli effetti sulla quantità e qualità dell'offerta di istruzione e formazione, nonché sulle opportunità materiali di accesso alle nuove tecnologie ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e al *web*;

d) in generale, gli effetti sulla condizione sociale ed economica dei giovani, con particolare riguardo alle misure a vario titolo incidenti sulle opportunità di emancipazione dalla dipendenza economica dalle famiglie di origine.

L'esito di tale analisi è riportato in un'apposita relazione di accompagnamento allegata ai disegni di legge d'iniziativa governativa e agli schemi di decreto legislativo presentati alle Camere.

L'altro strumento proposto è il «Bilancio generazionale» (BG).

In occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, in via sperimentale, una relazione recante una valutazione annuale, svolta secondo il metodo dei conti generazionali, degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sulla condizione sociale ed economica dei giovani, che individui gli obiettivi attesi in termini di sostenibilità ed equità intergenerazionale, anche nel medio e lungo periodo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI GIOVANI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'autonomia e la libertà delle nuove generazioni attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà di autodeterminazione e di realizzazione personale e professionale dei giovani e ne impediscono la piena e attiva partecipazione alla vita civile, sociale ed economica del Paese.

2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Art. 2.

(Dote personale di cittadinanza)

1. È istituita, secondo i criteri e le modalità di cui al presente articolo, la Dote personale di cittadinanza di seguito denominata «Dote», quale strumento per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani, nonché strumento di risparmio agevolato e sostegno su base universalistica al reddito delle famiglie con figli.

2. A ciascun nuovo nato sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ai minori di otto anni alla medesima data è riconosciuta la titolarità di un conto individuale vincolato, denominato «Dote personale di cittadinanza», appostato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dell'apposita gestione di cui al comma 8.

3. Al conto di cui al comma 2 è imputato, su base annuale, un trasferimento statale figurativo di importo pari a:

a) 1.500 euro, se il titolare del conto appartiene a un nucleo familiare con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), come calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 10.000 euro;

b) 1.000 euro, se il titolare del conto appartiene a un nucleo familiare con ISEE superiore a 10.000, ma non a 20.000 euro;

c) 1.000 euro, se il titolare del conto appartiene a un nucleo familiare con ISEE superiore a 20.000, ma non a 40.000 euro. In tal caso, il trasferimento figurativo spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del valore dell'ISEE, e 20.000 euro.

4. Con il regolamento di cui al comma 9 possono essere individuati, con esclusivo riferimento alla prestazione di cui al presente articolo, ulteriori maggiorazioni applicabili alla scala di equivalenza ISEE, di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a peculiari e aggiuntive condizioni di svantaggio per il titolare del conto, connesse al livello di scolarizzazione dei genitori e dei fratelli e all'eventuale discontinuità o precarietà dei redditi concorrenti al reddito familiare.

5. Indipendentemente dall'entità dei trasferimenti statali di cui al comma 3, la Dote può essere alimentata, fino al compimento del diciottesimo anno di età del tito-

lare, attraverso le seguenti fonti di finanziamento segnalate con distinta evidenza contabile in sede di emissione annuale dell'estratto conto:

a) i versamenti privati, occasionali o periodici, da parte di familiari, tutori o affidatari, nonché di altri soggetti privati a tal fine espressamente autorizzati dagli esercenti la potestà sul minore, entro il limite massimo di 1.500 euro su base annua;

b) l'accreditamento, su base opzionale, di assegni o altri contributi pubblici, anche non statali, erogati in relazione a particolari condizioni sociali ed economiche del titolare o del nucleo familiare di appartenenza;

c) l'accreditamento, su base opzionale, di borse o assegni di studio riconosciuti al titolare della Dote da istituzioni pubbliche e private, nonché dei contributi pubblici a vario titolo erogati per la tutela del diritto allo studio.

6. I versamenti di cui al comma 5, lettera a), effettuati entro il compimento del diciottesimo anno di età del titolare della Dote, sono deducibili ai fini IRPEF dal reddito del soggetto erogatore ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Agli importi accreditati ai sensi dei commi 3 e 5 si applica un tasso annuo di rivalutazione, come annualmente individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, almeno pari al rendimento annuo dei titoli di debito pubblico a medio-lungo termine.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'INPS la Gestione speciale per l'erogazione

della Dote personale di cittadinanza. Al finanziamento della Gestione concorrono:

a) i trasferimenti dello Stato annualmente disposti con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) le maggiori entrate tributarie che si realizzassero annualmente rispetto alle previsioni, come accertate in sede di rendiconto dell'esercizio di bilancio relativo all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

9. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.

(Accesso alla Dote personale di cittadinanza)

1. Fino al raggiungimento della maggiore età del titolare, possono avere accesso alla Dote, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti pubblici, i genitori, tutori o affidatari del minore, per esigenze di concorso alle spese di sostentamento, cura, assistenza, istruzione e formazione dello stesso, senza alcun onere di documentazione e certificazione.

2. A decorrere dal compimento del diciottesimo anno e fino al compimento del venticinquesimo anno di età del titolare, l'accesso alla Dote è riservato al titolare della medesima, per le finalità di impiego previste dall'articolo 4, comma 2.

3. L'accesso alla Dote è in ogni caso condizionato all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del titolare della medesima.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 9, sono altresì definite le modalità di accesso alla Dote ai sensi del presente articolo, nonché le modalità di collegamento con il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani)

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7.

2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o *non profit*, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;

b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e *master*, in Italia e all'estero;

c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.

5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile. Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della Dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.

7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emis-

sione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.

9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie.

CAPO II

ACCESSO ALLA CASA

Art. 5.

*(Agevolazioni fiscali per l'accesso
dei giovani alla locazione dell'abitazione
principale)*

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi cinque anni una detrazione pari a 600 euro, se il reddito complessivo non supera i 25.000 euro».

Art. 6.

(Cedolare secca sui redditi da locazione ai giovani)

1. A decorrere dall'anno 2014 il canone relativo ai contratti di locazione stipulati da giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, con reddito annuo complessivo non superiore a 25.000 euro annui, per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in ragione di un'aliquota del 20 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 18 per cento.

2. I requisiti anagrafici e reddituali devono essere posseduti dal locatario al momento della stipulazione del contratto di locazione e non rilevano in sede di proroga o rinnovo del contratto stesso. Il regime impositivo di cui al comma 1 si applica al locatore per tutta la durata del rapporto contrattuale, ivi inclusi i periodi di proroga e rinnovo del contratto originario di locazione.

3. L'opzione per il regime impositivo di cui al presente articolo si intende alternativa all'applicazione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. A decorrere dall'anno 2014, il gettito derivante dalla cedolare secca di cui al presente articolo è attribuito ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 7.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa)

1. Al fine di consentire l'accesso dei giovani alla casa, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, destinato alla prestazione di garanzie sui contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente articolo.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana per l'erogazione, da parte delle banche, di mutui agevolati per l'acquisto, l'autorecupero e l'autocostruzione di unità immobiliari

da adibire ad abitazione principale. I mutui sono concessi a un tasso pari all'1 per cento. Gli oneri relativi alla differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per i contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente articolo il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Gli oneri relativi alla sospensione sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle misure di cui al presente articolo i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di mutuo, il trentacinquesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da normative nazionali o regionali ovvero da provvedimenti di enti locali per le medesime finalità;

d) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 25.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, condizioni di ac-

cesso e modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

6. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario dichiara un reddito annuo lordo superiore a 25.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale.

CAPO III

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 8.

*(Borse nazionali di merito
per il diritto allo studio)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emette un bando per l'assegnazione di borse di studio per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli, con priorità per gli appartenenti alle famiglie meno abbienti, che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. I partecipati al bando di cui al comma 1 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

3. A parità di punteggio nell'ambito della graduatoria di cui al comma 2, le borse di studio sono prioritariamente assegnate agli studenti per i quali l'ISEE della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore.

4. Le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. L'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

Art. 9.

*(Programma nazionale per il diritto
allo studio universitario)*

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, al fine di promuovere l'eccellenza nell'ambito dell'istruzione universitaria garantendo ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la piena effettività del diritto allo studio, a decorrere dall'anno 2014 è adottato su base triennale, con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le Commissioni parlamentari competenti, il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Programma nazionale per il diritto allo studio universitario.

2. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1 sono individuati:

a) gli obiettivi nazionali minimi di erogazione di borse di studio agli studenti universitari meritevoli, a valere sui fondi statali e regionali, articolati per aree disciplinari sulla base delle esigenze di sviluppo delle linee di ricerca pubblica nei settori a più elevato potenziale per la crescita del prodotto e lo sviluppo sociale ed economico del Paese, nonché in relazione ai fabbisogni del sistema produttivo nazionale;

b) il numero e il contenuto economico delle borse nazionali di merito per il diritto allo studio da assegnare annualmente con bando ai sensi dell'articolo 8;

c) la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio universitario che le regioni devono devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, anche attraverso il trasferimento dei predetti fondi alle università, affinché queste provvedano direttamente ad erogare le borse;

d) gli obiettivi di estensione e potenziamento dei servizi offerti agli studenti, a partire dalle residenze universitarie, come risultanti da analisi mirate circa la condizione studentesca e i costi di mantenimento agli studi, svolte anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

e) gli obiettivi di sviluppo degli scambi internazionali e della mobilità tra atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali italiane ed estere, finalizzati al completamento e all'arricchimento della formazione culturale e scientifica;

f) gli ambiti di sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione dei servizi di orientamento al lavoro e alla formazione professionale, sulla base di appositi accordi di programma tra i soggetti istituzionalmente interessati, le organizzazioni sociali, le imprese e i professionisti.

3. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, per il triennio 2013-2015, il numero di borse di studio erogate su scala nazionale, a valere sui fondi statali e regionali, non può essere inferiore a 150.000 unità su base annua.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è finanziato in misura pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015.

CAPO IV

LAVORO AUTONOMO E PROFESSIONI

Art. 10.

*(Sostegno all'avvio di attività
di lavoro autonomo)*

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

*(Credito all'iniziativa imprenditoriale
dei giovani)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;

b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;

c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

Art. 12.

*(Riordino della disciplina delle professioni
intellettuali per favorire l'accesso
delle giovani generazioni)*

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualifi-

care l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale per una migliore tutela della domanda di utenza e per favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni.

3. La legge statale stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi e individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e

proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e di norma è di durata non superiore a dodici mesi. È ammessa una differenziazione della durata del tirocinio, entro e non oltre il limite massimo di ventiquattro mesi, solo laddove si imponga per uniformare i tempi di accesso alla professione nel caso di tirocinanti provenienti da percorsi formativi di durata differenziata. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

8. Gli statuti degli ordini professionali:

a) fissano criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinano su base democratica:

1) tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure;

2) la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze;

3) l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza;

4) la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni;

5) la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci;

6) i poteri disciplinari;

c) stabiliscono come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti,

l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; includono fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedono i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

Art. 13.

(Associazioni professionali)

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

2. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

3. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

4. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

CAPO V

OCCUPAZIONE GIOVANILE
E CONTRASTO ALLA PRECARIETÀ

Art. 14.

(Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni. Finanziamento della Dote personale di cittadinanza e di misure fiscali a sostegno dell'occupazione dei lavoratori giovani)

1. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate tributarie di carattere permanente che si realizzassero annualmente rispetto alle previsioni, come accertate in sede di rendiconto dell'esercizio di bilancio relativo all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono destinate:

a) nella misura del 50 per cento, al finanziamento della Gestione speciale per l'erogazione della Dote personale di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 8;

b) nella misura restante, al finanziamento del credito di imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 15 e alla tendenziale riduzione della pressione fiscale gravante sui lavoratori al primo impiego, mediante il corrispondente incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicabile dai lavoratori ammessi all'agevolazione.

2. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 15.

(Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2014-2018, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.

2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore pre-

state rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2014, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2013, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 16.

(Diritti a favore dei lavoratori economicamente dipendenti. Piena estensione delle tutele per maternità, malattia e infortunio. Diritto all'equo compenso)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano, per quanto compatibili, le tutele in materia di maternità e paternità previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le tutele previste dall'articolo 2110 del codice civile, nonché dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle leggi speciali in materia di malattia ed infortunio in genere.

3. Ai lavoratori di cui al comma 1 spetta un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi eventualmente applicabili ovvero, in mancanza, determinato con riferimento al compenso stabilito per attività di lavoro dipendente paragonabili, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento.

Art. 17.

*(Limiti all'utilizzo di lavoratori
a tempo determinato)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato».

CAPO VI

ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 18.

(Delega al Governo per l'unificazione delle aliquote contributive e l'incremento della copertura previdenziale a favore dei lavoratori alla prima occupazione)

1. Al fine di assicurare ai lavoratori alla prima occupazione un'adeguata e dignitosa copertura pensionistica futura, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme orientate alla revisione del sistema pensionistico applicabile ai lavoratori alla prima occupazione, dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ivi inclusi i titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in funzione di parificazione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro, applicazione, secondo criteri di gradualità, di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al 28 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dell'associante e per un terzo a carico del prestatore; per i soggetti titolari di partita IVA sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento dei contributi previdenziali;

b) ripristino del pensionamento flessibile, unificato per vecchiaia e anzianità, per tipologia di lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato, e per genere, secondo principi e criteri che tengano conto, ai fini del requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione, dei limiti di età vigenti a regime nel sistema retributivo;

c) introduzione di meccanismi di integrazione delle pensioni future calcolate interamente secondo il sistema contributivo che prevedano il riconoscimento di una quota di pensione a carico della fiscalità, determinata in relazione alla contribuzione versata;

d) ai fini del calcolo della pensione, applicazione di un'aliquota unificata di computo in misura di norma pari all'aliquota di contribuzione, salvo regimi speciali o transitori previsti dalla legge;

e) applicazione, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro il 31 dicembre 2012, di meccanismi differenziati di calcolo della pensione,

articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;

f) predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché la Conferenza delle regioni e delle province autonome, di un «Piano nazionale per il prolungamento della vita attiva e il trasferimento di competenze ai giovani», orientato a incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori maturi, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e affiancamento in favore dei lavoratori neo-assunti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al pre-

sente articolo possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3.

CAPO VII

VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA DECISIONE LEGISLATIVA

Art. 19.

(Analisi di impatto generazionale)

1. Il Governo, in sede di esercizio dell'iniziativa legislativa ovvero di esercizio della funzione legislativa delegata, è tenuto a sottoporre preventivamente gli schemi di disegno di legge e di decreto legislativo all'analisi di impatto generazionale (AIG), al fine di valutare la sostenibilità e l'equità intergenerazionale delle singole disposizioni normative, e in particolare:

a) gli eventuali oneri materiali e immateriali trasferiti alle generazioni future, anche attraverso la valutazione degli effetti economico-finanziari di medio e lungo periodo delle singole misure e della loro possibile incidenza sul grado e lo stato di conservazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche nazionali;

b) l'impatto attuale e potenziale sull'occupabilità e sull'occupazione giovanile, con riguardo anche alle condizioni di accesso alle professioni e alle attività di lavoro autonomo e d'impresa;

c) gli effetti sulla quantità e qualità dell'offerta di istruzione e formazione, nonché sulle opportunità materiali di accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) e al *web*;

d) in generale, gli effetti sulla condizione sociale ed economica dei giovani,

con particolare riguardo alle misure a vario titolo incidenti sulle opportunità di emancipazione dalla dipendenza economica dalle famiglie di origine.

2. I disegni di legge d'iniziativa governativa sono presentati alle Camere corredati di una relazione recante l'AIG di cui al comma 1.

Art. 20.

(Bilancio generazionale)

1. In sede di presentazione dei disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Governo trasmette alle Camere, in via sperimentale, una relazione recante il bilancio generazionale (BG), quale strumento per la valutazione annuale, secondo il metodo dei conti generazionali, degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sulla condizione sociale ed economica dei giovani e per l'individuazione degli obiettivi attesi in termini di sostenibilità ed equità intergenerazionale, anche nel medio e lungo periodo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nelle more del riordino della disciplina fiscale in materia di rendite finanziarie, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sui redditi diversi, di cui all'ar-

articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata al 20 per cento per i redditi maturati a decorrere dal 2014, ad eccezione dei rendimenti da titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2013 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2013. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2013 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e com-

pensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, è ridotta al 20 per cento.

3. Alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio o alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. È inoltre

applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2013 e 2014, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2013 e 2014, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa dello stesso.

5. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2014-2018, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-

l'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e vice ministri;
- c) sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio

dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
e) presidenti di autorità indipendenti.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al comma 7 devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

9. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

